

Verbale dell'assemblea ordinaria della FITeL Emilia Romagna

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di novembre alle ore 17 in modalità on-line si è riunita l'assemblea della Fitel Emilia Romagna in seconda convocazione, come previsto dall'art 7 del presente statuto.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'Art. 9 del vigente statuto La presidente Laura Scandellari, verbalizza il segretario Sig. Maurizio Gentilini.

La Presidente, constatato che la riunione dell'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata mediante la comunicazione ai soci referenti dei circoli così come previsto dello statuto e contenente il seguente o.d.g.:

- PROPOSTA DI VARIAZIONE ALLO STATUTO IN BASE AL D.Lgs.117/2017.

La Presidente, dopo aver anche constatato che la riunione in prima convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea considerando che sono presenti n. soci 11 dichiara valida la riunione in seconda convocazione.

Sul punto all'ordine del giorno il Presidente dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, illustra le modifiche statutarie necessarie per adeguare lo statuto a quanto previsto dal D.Lgs 117 riforma del terzo settore, per quanto riguarda le APS, sulla base anche della richiesta di modifiche ed integrazioni richieste dal Ministero.

A tutti i partecipanti è stata fornita copia della proposta, per il nuovo statuto modificato e vengono definite compiutamente le modifiche richieste dalla legge e dalle richieste ministeriali; modifiche necessarie per avere i pieni requisiti richiesti e viene ridefinita la piena autonomia patrimoniale e integrata la devoluzione del patrimonio in caso di cessazione dell'attività.

L'assemblea dopo l'importante dibattito sulle modifiche statutarie e sul loro effetto sull'attività approva con n. 11 favorevoli .0 contrari 0 astenuti quanto proposto.

Viene quindi dato mandato al Presidente a depositare presso i competenti uffici il testo dello statuto aggiornato oltre ad aggiornare i pubblici registri nazionale e regionale. Null'altro essendovi da approfondire alle 18 la discussione termina.

Letto, confermato e sottoscritto.

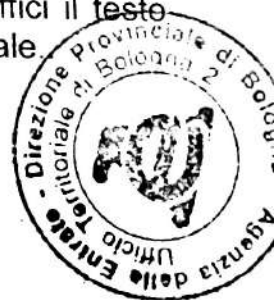
Bologna, 30/12/2022

Il Presidente
Laura Scandellari
[Firma]
Allegato

nuovo testo finale dello statuto

Il Segretario
Maurizio Gentilini

[Firma]



Il Funzionario
Eduardo Di Gennaro

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 9/12/22 Serie 3 al N 3308

Pagato € *[Firma]*

(Euro *[Firma]*)

STATUTO FITeL EMILIA ROMAGNA APS

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

Precedente della FITeL Nazionale, a cui la presente associazione aderisce, è costituita la Associazione "FITeL Emilia Romagna APS"

La FITeL Emilia Romagna APS è associazione di secondo livello, la quale associa gli enti del tempo libero dei lavoratori, costituiti ai sensi dell'art. 11 dello statuto dei lavoratori e le associazioni che ne condividano le finalità associative, coincidenti o comprese nel territorio della Regione.

La FITeL Emilia Romagna APS è costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, e dell'art.18 della Costituzione. Ha sede in Bologna, via del Porto,12 e potrà istituire uffici e/o delegazioni nel territorio regionale.

La FITeL Emilia Romagna APS aderisce alla FITeL Nazionale, si uniforma allo statuto indicato dalla stessa. L'affiliazione alla FITeL Nazionale è elemento essenziale della presente Associazione e l'esclusione dalla Federazione Nazionale, comporta lo scioglimento automatico dell'Associazione.

La stessa assume la veste di Associazione di Promozione Sociale (APS) ed Ente del Terzo Settore (ETS) ed adegua il proprio statuto alla Legge 106/2016 e al D.Lgs. 117/2017, assumendo quindi la caratteristica di Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000.

Art. 2

Principi e Scopi di interesse generale dell'Associazione

La FITeL Emilia Romagna APS si propone di promuovere le attività di interesse generale previste nel decreto Legge 117/2017 all'art. 5 comma 1 ed in particolare quelle di cui alle lettere:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla





legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'Associazione esercita le attività tipiche delle Reti Associazioni di cui all'art. 41 comma 1, lettera b del Codice del Terzo Settore, ovvero sia il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione o il supporto delle associate e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuovere ed accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati.

In particolare in via principale e non esaustiva potrà:

- promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci;
- valorizzare tutte le esperienze associative sviluppatesi nelle aree dei Circoli Aziendali e di ogni ente associativo, il quale abbia come scopo sociale le finalità di cui al presente articolo allo scopo di promuovere le attività del tempo libero con particolare riferimento a quelle turistiche, dello spettacolo, dello sport, della cultura ed altri servizi a favore dei Soci quali fattori di elevazione e valorizzazione della persona, sia singolarmente, sia in forma associata;
- valorizzare e promuovere l'esperienza degli enti associati ed associandi, favorendone la costituzione e lo sviluppo e ampliandone le funzioni a vantaggio di tutti i loro associati;
- favorire forme di collegamento e collaborazione tra le associazioni aderenti e le altre organizzazioni di lavoratori costituite ai sensi dell'art. 11 della L. 300/70, e tra questi ed il mondo dell'associazionismo ed i lavoratori in generale;
- promuovere l'apertura degli associati a ogni realtà, anche territoriale, al mondo del lavoro e dell'impegno sociale ed umanitario;
- attivare gli strumenti di sostegno dei circoli e delle Associazioni con particolare riferimento alla fruizione delle agevolazioni che le leggi dispongono per l'associazionismo sociale nonché all'assistenza legislativa e fiscale ed alla formazione e ai servizi del tempo libero a favore dei lavoratori;
- promuovere in conformità alle esigenze dei soci, ogni altra attività culturale, sociale, sportiva e ricreativa.

La FITeL Emilia Romagna APS potrà rappresentare in ogni opportuna sede le istanze dei propri associati per il raggiungimento degli scopi e delle finalità associative, la FITeL APS può sottoscrivere convenzioni, anche qualora nelle stesse sia previsto il riconoscimento di corrispettivi a suo favore, per sostenere l'attività della FITeL Emilia Romagna APS destinata alle entità collettive ad essa aderenti, nonché agli associati a ciascuna di esse.

Le attività statutarie saranno perseguite e svolte prevalentemente attraverso il ricorso all'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli Enti associati, come previsto dagli articoli 35 e seguenti del CTS.

In relazione a quanto sopra, la gestione operativa e le relative attività verranno

provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;

- c) I Circoli Ricreativi Territoriali FITeL, purché costituiti secondo il regolamento attuativo.

Nel rispetto dell'art. 35 - terzo comma del D. Lgs. 117/2017.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 4

Organi della Federazione

Sono Organi della Federazione:

- il Congresso Regionale
- il Consiglio Regionale
- il Comitato di Presidenza
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto a norma degli articoli 30 e 31 del D.LGS.117/2017);
- il collegio dei Probiviri (se eletto)

Art. 5

Autonomia e responsabilità giuridica

La FITeL Emilia Romagna APS è una federazione di associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonoma.

Essa risponde direttamente dei propri comportamenti e delle obbligazioni assunte.

Tale completa autonomia si rileva sia nei confronti delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL e sia nei confronti delle singole Associazioni che aderiscono alla FITeL.

Pertanto nessuna corresponsabilità delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL può essere invocata rispetto a comportamenti e obbligazioni assunti dalla FITeL e viceversa.

Inoltre la FITeL Nazionale non risponde a nessun titolo, ragione e causa e, in particolare per il fatto dell'adesione delle rappresentanze regionali e territoriali alla Federazione Nazionale, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture locali o dalle persone che le rappresentano. Eventuali rapporti di natura amministrativa e/o finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale a favore delle





rappresentanze locali, costituiscono un'attività di assistenza propria della Federazione Nazionale senza assunzione di corresponsabilità da parte di quest'ultima.
Le strutture locali della FITeL (Regionali e Territoriali) sono anch'esse autonome giuridicamente ed amministrativamente rispetto alla FITeL nazionale.

Art. 6

Congresso Regionale

Il Congresso Regionale dei soci della FITeL si riunisce di norma ogni quattro anni e comunque per la elezione dei propri rappresentanti al Congresso Nazionale e al Consiglio Nazionale FITeL.

Esso viene convocato dal Consiglio Regionale tramite pubblicazione all'interno degli organi di informazione della associazione e tramite affissione all'interno della sede sociale.

La convocazione dovrà riportare l'ordine dei lavori del Congresso e la data e l'ora della riunione.

A norma dell'art. 24 del decreto 117/2017 quarto comma il Congresso può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Esso è composto dai delegati dei soci.

Il numero e le modalità di nomina dei delegati, nonché le modalità di svolgimento del Congresso, saranno disciplinati da apposito regolamento il quale tenga conto, ai fini della determinazione del numero di delegati esprimibili da ciascun socio:

Della rappresentatività dei soci determinata in funzione al numero delle persone fisiche iscritte.

Compiti del Congresso Regionale sono:

- stabilire gli indirizzi generali della FITeL Regionale Emilia Romagna APS tra un congresso e l'altro;
- eleggere il Consiglio Regionale;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei in ottemperanza a quanto previsto agli art. 30 e 31 del Codice del Terzo settore;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- approvare eventuali modifiche allo statuto.

Art. 7

Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale rappresenta la FITeL ed i suoi Soci nell'ambito del territorio di competenza, è composto da un minimo di 30 ad un massimo di 70 componenti. Il Consiglio regionale viene convocato dalla Presidenza.



L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai membri almeno dieci giorni prima della riunione, sia con lettera scritta che mediante avviso affisso nella bacheca, sul sito della Associazione della sede sociale e unità staccate, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

Il Consiglio Regionale è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei membri.

In seconda convocazione il Consiglio è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

La seconda convocazione, se prevista, dovrà essere comunicata nella lettera di convocazione.

A norma dell'art. 24 del decreto 117/2017 quarto comma l'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Il Consiglio Regionale:

- ha propria responsabilità ed autonomia amministrativa per quanto previsto dal regolamento di attuazione dello statuto;
- promuove tutte le iniziative idonee ad attuare gli indirizzi del Consiglio Nazionale e a divulgare ed affermare la Federazione e le sue attività;
- organizza il tesseramento;
- accoglie le domande di affiliazione e le invia, per la ratifica, al Comitato di Presidenza Nazionale;
- approva i bilanci di previsione e quelli consuntivi regionali;
- promuove la costituzione delle istanze territoriali della FITeL nella regione;
- elegge il Presidente regionale e il Comitato di Presidenza regionale;
- propone al Congresso eventuali modifiche statutarie
- esercita ogni altra funzione necessaria allo sviluppo della Federazione e al servizio dei Soci;
- le istanze territoriali assumono la forma di Circoli Ricreativi Territoriali per rispondere alle esigenze di presenza di soci concentrata in particolari territori, attraverso il raccordo e la promozione delle attività e dei servizi nel rispettivo ambito, assicurando le condizioni necessarie per la loro operatività.

Art. 8

Il Comitato di Presidenza Regionale

Il Comitato di Presidenza regionale è composto da un minimo di 3 massimo di 13 componenti, compreso il Presidente, eletti dal consiglio regionale tra i propri componenti. In caso di decadenza di uno o più componenti, gli stessi verranno sostituiti con le

modalità di elezioni o rettifica del presente comma.

Il Comitato di Presidenza Regionale ha i seguenti compiti:

- ha la responsabilità amministrative
- predisporre il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale;
- predisporre i programmi di attività e curarne l'attuazione;
- convocare e stabilire l'ordine del giorno del Consiglio Regionale;
- proporre eventuali variazioni di bilancio;
- proporre le quote associative;
- curare i rapporti con gli organismi esterni;
- deliberare sugli impegni di spesa della Federazione non delegati ad altri organi;
- proporre il regolamento attuativo dello statuto nonché le eventuali modifiche;
- proporre i provvedimenti disciplinari, di espulsione o di decadenza da Soci della FITeL Regionale;
- proporre l'ammissione dei nuovi soci;
- proporre al Congresso Regionale le modifiche allo statuto richieste dalla FITeL Nazionale;
- istituire, su proposta del Presidente, uffici e delegazioni;
- vigilare sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti di attuazione delle attività;
- determinare le strutture tecnico-amministrative avvalendosi anche di consulenti esterni, nonché i relativi trattamenti economici;
- decidere la costituzione di eventuali settori operativi;
- assumere ogni altra iniziativa utile a rendere efficace la gestione della Federazione e a promuoverne lo sviluppo.

Art. 9

Il Presidente Regionale

Il Presidente Regionale viene eletto dal Consiglio Regionale.

Spetta al Presidente:

- presiedere il Consiglio Regionale e il Comitato di presidenza;
- convocare il Comitato di Presidenza e fissarne l'ordine del giorno;
- coordinare le attività del Comitato di Presidenza;
- dirigere gli organi tecnici della Federazione;
- rappresentare la Federazione nei confronti dei terzi;
- disporre della firma della Federazione per la esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale e del Comitato di Presidenza;
- accettare donazioni, liberalità e contributi offerti da terzi purché con finalità non in contrasto con la natura e lo spirito della Federazione;
- delegare a rappresentarlo per singoli atti o tipologia di essi, componenti del Comitato di Presidenza o funzionari dell'apparato tecnico.

Il Presidente svolge inoltre ogni altra funzione a lui delegata dal Comitato di Presidenza. In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri ad esso conferiti sono esercitati da un membro del Comitato di Presidenza a ciò delegato dallo stesso



Presidente al momento della sua elezione.

Art. 10

Collegio Nazionale dei Sindaci (se eletto)

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è l'organo di controllo che è costituito ed opera ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore, esso è composto da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci e viene eletto dal Congresso regionale. Elegge al suo interno un Presidente. Partecipa di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale, che ne fissa eventualmente anche il compenso. Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, il Consiglio Nazionale nomina un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 11

Collegio dei Probiviri (se eletto)

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non Soci e viene eletto dal Congresso Regionale.

Il Collegio dirime, in unica ed inappellabile istanza, le controversie insorte tra i Soci e tra questi e l'Associazione. È garante del rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Elegge al suo interno il Presidente. Partecipa di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

Art. 12

Entrate della Federazione Regionale

Le entrate della Federazione sono costituite da:

- quote associative annuali obbligatorie;
- eventuali contributi straordinari;
- eventuali contributi pubblici;
- eventuali proventi rivenienti dalla stipula di convenzioni;
- eventuali proventi delle manifestazioni e della gestione della Federazione;
- eventuali donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza alcun vincolo all'autonomia della Federazione e non in contrasto con i fini istituzionali della medesima;
- Le somme versate come quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 13

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni finanziari, mobili ed immobili ed altre utilità di proprietà della medesima.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non



utabili.
In nessun caso, i proventi delle attività possono essere divisi fra i soci sia in forma
diretta che indiretta.
In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla
restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

Art. 14 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il termine di approvazione del bilancio consuntivo è fissato entro il 30 maggio dell'anno
successivo.
Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre precedente all'anno
interessato.
Dopo essere stato approvato il bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore.
Tutto il patrimonio della FITeL, comprensivo di ricavi, rendite ed entrate sarà utilizzato
per lo svolgimento delle attività statutariamente previste per l'esclusivo perseguimento
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 Tenuta delle scritture

Tutte le delibere del Congresso Regionale e del Consiglio Regionale, ivi compreso il
bilancio, dovrà essere trascritte nell'apposito libro dei verbali. Tutti i soci hanno il diritto
di esaminare i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare
espressa domanda di presa di visione alla Presidenza, la quale provvede entro il
termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata
presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dalla Presidenza
stessa.

La FITeL Regionale e ogni socio ordinario affiliati alla FITeL dovrà tenere un libro dei
propri soci.

Art. 16 Cariche sociali

Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di 4 anni e sono
rinnovabili.

La durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintanto che non si
sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti degli organismi sociali.

Tutte le cariche sociali conferite ai Soci sono gratuite.

Le cariche di componenti degli Organismi, ai diversi livelli, del Collegio Regionale dei
Sindaci e del Collegio dei Probiviri sono tra loro incompatibili.

La FITeL Emilia Romagna APS prevede al suo interno altri livelli di incompatibilità
definite con apposita delibera del Consiglio Regionale e/o nell'eventuale regolamento di



attuazione dello Statuto.

Art. 17 Scioglimento della Federazione

La Federazione si scioglie:

- per delibera unanime del congresso;
- per espulsione dalla FITeL Regionale.

In caso di scioglimento per qualunque causa del Circolo, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione. Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro Unico Nazionale del terzo settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 Modifiche statutarie

Il presente statuto può essere modificato dal Congresso Regionale in conformità alle indicazioni della FITeL Nazionale alla quale la FITeL Emilia Romagna APS aderisce. In via provvisoria le modifiche derivanti da obblighi imposti dalla legge possono essere disposte dal Consiglio regionale e sottoposte successivamente alla ratifica del Congresso.

Art. 19 Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni normative applicabili ed in particolare al Decreto Legislativo 117/2017.

Il presidente
Laura Scandellari



Il segretario
Maurizio Gentilini



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 9/12/22 ore 3 al N 3308

Pagato € 658,10

Euro

Il Funzionario
Edoardo Di Gennaro